

9 5674/09

SENT. N. 6995/09  
N. 12884/08 R.G.  
N. \_\_\_\_\_ Rep. \_\_\_\_\_  
Data: 1/7/09 dep. 31/8/09  
Oggetto: danni

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barra dott.ssa Teresa Napolitano, nella causa civile iscritta nel R.G. al n 12884/08 ha emesso la seguente

SENTENZA

TRA

██████████ - rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Gaudino con studio in Napoli Barra via Aviglione n.74-

ATTORE

E

Wind s.p.a. -in persona del l.r.p.t..., con sede in Roma via Giulio Cesare Viola n.48- rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ con studio in Napoli via ██████████

CONVENUTA

Oggetto: restituzione somme  
Conclusioni : come da verbali di causa

h

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato presso la cancelleria dell'ufficio del giudice di pace di Barra in data 25.11.08- regolarmente notificato alla controparte, [REDACTED] ( CF [REDACTED] residente in Napoli via [REDACTED] -rappresentato e difeso -giusta mandato a margine di detto atto - dall'avv. Andrea Gaudino ,con studio in Napoli Barra via Aviglione n.74,presso il quale è stato eletto domicilio,ha convenuto in Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Barra :

1)la S.p.A. Wind Telecomunicazione in persona del l.r.p.t. con sede in Roma via Giulio Cesare Viola n.48-rappresentata e difesa -giusta regolare mandato agli atti di causa-dall'avv. [REDACTED] , con studio in Napoli via [REDACTED]-per i motivi di seguito riportati:

L'istante risulta titolare di utenza telefonica con n. 081 [REDACTED] attivata residenza, per fruire di collegamento internet per effetto di contratto regolare-..

L'istante in data 29.10.07 era impossibilitato a fruire del servizio internet a causa di assenza del segnale modem,pur essendo in regola con i dovuti pagamenti -

L'istante contattava il servizio clienti, ma gli operatori della compagnia non riuscivano a dare spiegazione del mancato allacciamento, assicurando tuttavia un immediato intervento.

Il servizio in rete tuttavia non veniva attivato. Dopo innumerevoli solleciti , in data 22.2.08 il servizio veniva riattivato-

Poiché la carta dei servizi della Wind prevede che eventuali disservizi vanno eliminati nel 4 giorno dalla pervenuta segnalazione -e che in mancanza, il rimborso era equivalente ad euro 5,16 al giorno-

L'istante in ogni caso non avendo potuto fruire del servizio per il collegamento ad internet, per tutto il periodo innanzi indicato, ritenendo di aver ricevuto in tal modo danni, iniziava la procedura conciliativa presso la ADR CONCILMED di Napoli , con nota fax 081 [REDACTED] ai fini del risarcimento , alla quale la Wind non aderiva-.

In conseguenza di quanto innanzi , si addiveniva al presente giudizio.

Con l'atto di citazione [REDACTED] chiedeva di accertare la sussistenza della colpa della convenuta Wind per il mancato allacciamento richiesto- di voler condannare la medesima al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 2.500,00(inclusa IVA) , oltre interessi e rivalutazione monetaria , dall'evento al soddisfo.-condannare la convenuta Wind al pagamento delle spese di giudizio.

In via istruttoria veniva richiesta la ammissione alla prova per testi.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio nell'udienza del 10.2.09 si costituiva la Wind ,il cui difensore, depositava fascicolo con comparsa di costituzione e risposta, alla quale si riportava e ne chiedeva l'accoglimento.In detta comparsa veniva eccepita la incompetenza per territorio del giudice adito, ritenendosi competente il giudice di Pace di

Roma sede della convenuta Wind, e la incompetenza per valore del Giudice adito.

Chiedeva poi il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile, per mancato tentativo di conciliazione-

Chiedeva dichiararsi nulla la domanda in quanto carente di requisiti di cui agli artt 163 e 164 c.p.c.

Dichiararsi poi la domanda improcedibile ed infondata in fatto e diritto, e non provata -

Il difensore dell'istante si riportava all'atto introduttivo e ne chiedeva l'accoglimento.

Impugnava e contestava quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalla controparte sia a verbale che nella comparsa di costituzione -

Chiedeva di essere ammesso alla prova testimoniale, designava il teste,

Il Difensore della convenuta Wind chiedeva la ammissione alla prova contraria

Ammissa la prova per testi nella udienza del 24.4.09 veniva escusso il teste attoreo [REDACTED], identificato come in atti-indifferente -

La deposizione del teste veniva riportata sul verbale di causa.

Il teste confermava quanto in citazione esposto-Assicurava di aver constatato direttamente nello [REDACTED], in piazza [REDACTED]

Napoli a [REDACTED] la mancata attivazione della linea per fruire di internet, collegata alla surriportata linea telefonica, nel periodo indicato in citazione. Il teste ha riferito che il figlio del [REDACTED] per fruire del richiamato servizio si recava presso lo studio del teste -

Infine confermava che alcuna riparazione era stata effettuata dalla Wind sull'apparecchio dell'attore., sino alla fine del mese di febbraio 2009-

La prova veniva impugnata dal difensore della convenuta Wind.

Nell'udienza del 1.7.09 la causa veniva per conclusione e discussione.

Il difensore dell'istante depositava comparsa conclusionale, alla quale si riportava e ne chiedeva l'accoglimento. In particolare richiedeva di condannarsi la Wind, in quanto inadempiente per la mancata attivazione del servizio richiesto, al dovuto risarcimento, nella misura di euro 2.500,00 oltre interessi e vittoria di spese di giudizio.-.

Il difensore della convenuta Wind chiedeva al Giudice di dichiarare la propria incompetenza territoriale, dichiarandosi competente il giudice di pace di Roma, sede della convenuta Wind e di dichiarare la propria incompetenza per valore, di rigettare la domanda attorea in quanto nulla, inammissibile, improponibile, improcedibile, ed infondata in fatto e diritto.

Il giudice introitava la causa a sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In Via preliminare va rigettata la sollevata eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in quanto la

competenza territoriale del giudice - a trattare e decidere la causa assegnata- scaturisce ,secondo la normativa all'uopo vigente ,dal prevalente foro del consumatore.

Il Giudice poi si dichiara competente anche per la competenza del valore della causa, in quanto risulta determinato-Infatti trattasi di risarcimento danni per restituzione somme dovute a seguito di inadempimento contrattuale e corrispondenti al servizio internet non attivato per il periodo indicato in citazione(29.10.07/22.2.08), ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non.

Il Giudice pertanto si dichiara competente a trattare e decidere la causa assegnata in quanto competente per territorio e per valore . Va poi dichiarata la proponibilità della domanda dell'istante , essendo stato provato il tentativo di conciliazione con la nota citata innanzi ed allegata agli atti del giudizio.

La domanda va inoltre dichiarata ammissibile in quanto è stata provata la legittimazione attiva e passiva delle parti in giudizio-

E' stato provato che l'istante ha stipulato il contratto di somministrazione della utenza telefonica da parte della convenuta Wind e che ha regolarmente richiesto la attivazione sulla linea telefonica del servizio internet-

Che tale nonostante ripetuti solleciti non è stata riparata per un totale di giorni 117-.

Inoltre dalla deposizione della teste- riportata sul verbale di causa- risulta che l'istante aveva avvisato del guasto immediatamente e ripetutamente la Wind -

La Wind, regolarmente costituita non ha proceduto a provare i motivi del mancato richiesto allacciamento -per riparazione linea- Si conclude, quindi, che trattasi, nel caso di specie di contratto di somministrazione di servizio di telefonia continuata e domiciliare , con obblighi reciproci per i contraenti-

La Wind risulta inadempiente nei confronti dell'istante, che, invece, ha regolarmente pagato il servizio senza averne potuto fruire per il periodo innanzi indicato-

Per quanto innanzi esposto il giudice -rilevato che ai sensi dell'art.1453 c.c. vi è stata la mancata osservanza del contratto da parte della Wind condanna la stessa convenuta a risarcire l'utente istante della somma di euro 603,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, corrispondente al pagamento di euro 5,16 a giorno come da regolamento contrattuale..

Il Giudice, poi, riconoscendo che l'utente ha dovuto sopportare disagi derivanti dal mancato allacciamento-sulla linea telefonica-del servizio di internet, che non gli ha consentito lo svolgimento ordinario della vita relazionale,condanna la Wind anche al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di euro 500,00-oltre interessi dalla richiesta al soddisfo.

Non risulta provato il danno per mancata fruizione dell'internet, per poter riconoscere la richiesta di rimborso per la intera somma di euro 2500,00-

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo successivo tenendosi conto dell'attività processuale svolta e delle questioni trattate.

### P.Q.M.

Il giudice di pace di Barra definitivamente pronunciando sulla domanda di [redacted] così decide:

- Accoglie la domanda attorea
- Dichiaro la Wind s.p.a. inadempiente contrattualmente nei confronti dell'utente [redacted]

Condanna la Wind S.p.A in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 603,77 -quale risarcimento dei giorni di mancato servizio- euro 500,00 per danni patrimoniali-Sulle dette somme dovranno essere corrisposti gli interessi dalla domanda al soddisfo-Le somme ove previsto sono comprensive di IVA-

Condanna altresì la convenuta Wind al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario per complessivi euro 680,00 così distinti :euro 80,00 per spese, euro 350,00 per onorario- euro 250,00 per diritti- oltre il 12,5% ex art.15 L.P., nonché IVA e C:P:A: come per legge.

- Dichiaro la sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282c.p.c.

Barra li 1.7.09

Il Giudice di Pace

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - BARRA

Depositato in Cancelleria

31 AGO 2009

Oggi,.....

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE B3

M. Cristina Filosa

